



Circolare Speciale **29/2020**

## Decreto Cura Italia per gli enti non commerciali

*Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) contiene numerose disposizioni di rilievo per gli enti non profit, per meglio affrontare la fase di emergenza dovuta all’epidemia da COVID-19.*

*Si esaminano i principali aspetti di interesse, segnalando, in particolare, la proroga (al 31.10.2020) del termine di scadenza dell’adeguamento degli statuti alla riforma del terzo settore e dell’approvazione dei bilanci relativi all’anno 2019.*

## NOVITÀ DEL D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

D.L. 17.03.2020, n. 18

Con il D.L. 17.03.2020, n. 18 il Governo ha inteso emanare urgenti misure per far fronte all'emergenza epidemiologica del Covid-19. Saranno ora necessari, in tempi estremamente brevi, interventi equi ed automatici.

In attesa della conversione in legge ecco una panoramica delle disposizioni, alcune di carattere generale, altre più specifiche, che possono interessare gli enti no profit.

### SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

<b>Ambito soggettivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattasi di estensione delle agevolazioni, già previste dall'art 8 del DL 9/2020, che, tra gli altri, riguarda i seguenti soggetti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;</li> <li>b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, natatori e piscine;</li> <li>c) soggetti che gestiscono sale da ballo o che organizzano corsi ed eventi di carattere artistico, culturale, sportivo e religioso;</li> <li>d) soggetti che gestiscono teatri, musei, biblioteche, archivi e monumenti storici, parchi divertimento o tematici;</li> <li>e) Onlus, Odv e ApS che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 117/2017.</li> </ol> </li> <li>• L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 18.03.2020, n. 12/E, ha reso noto, a mero titolo indicativo, i codici Ateco di riferimento tra cui si segnalano:             <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">.. 90.04.00 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;</td> <td style="width: 50%;">.. 93.11.30 gestione di impianti sportivi polivalenti;</td> </tr> <tr> <td>.. 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;</td> <td>.. 93.11.90 gestione di altri impianti sportivi n.c.a.;</td> </tr> <tr> <td>.. 91.02.00 attività di musei;</td> <td>.. 93.12.00 attività di club sportivi;</td> </tr> <tr> <td>.. 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;</td> <td>.. 93.13.00 gestione di palestre;</td> </tr> <tr> <td>.. 93.11.10 gestione di stadi;</td> <td>.. 93.19.10 enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.</td> </tr> <tr> <td>.. 93.11.20 gestione di piscine;</td> <td></td> </tr> </table> </li> </ul>	.. 90.04.00 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;	.. 93.11.30 gestione di impianti sportivi polivalenti;	.. 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;	.. 93.11.90 gestione di altri impianti sportivi n.c.a.;	.. 91.02.00 attività di musei;	.. 93.12.00 attività di club sportivi;	.. 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;	.. 93.13.00 gestione di palestre;	.. 93.11.10 gestione di stadi;	.. 93.19.10 enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.	.. 93.11.20 gestione di piscine;		Art. 61
.. 90.04.00 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;	.. 93.11.30 gestione di impianti sportivi polivalenti;													
.. 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;	.. 93.11.90 gestione di altri impianti sportivi n.c.a.;													
.. 91.02.00 attività di musei;	.. 93.12.00 attività di club sportivi;													
.. 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;	.. 93.13.00 gestione di palestre;													
.. 93.11.10 gestione di stadi;	.. 93.19.10 enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.													
.. 93.11.20 gestione di piscine;														
<b>Ambito oggettivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La sospensione dei versamenti, <b>dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020</b> è riferita a:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> di cui agli artt 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: #f4a460; color: white;"><b>Nota bene</b></td> <td>L'agevolazione <b>non</b> comprende, ad eccezione dello specifico differimento richiamato dal c. 4 del D.L. 18/2020 riguardante i soggetti con sede legale/operativa nella cd “prima zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 1.03.2020), le <b>ritenute di redditi di lavoro autonomo</b> (art 25 D.P.R. 600/1973) e nemmeno quelle sui <b>compensi di tipo provvigionale</b> (art 25-bis D.P.R. 600/1973) i cui termini sono scaduti lo scorso 20.03 e per cui sarà possibile applicare il ravvedimento operoso.</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>Iva</b>;</li> <li>.. <b>contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail</b>. Con messaggio 1373/2020 l'Inps ha precisato che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali <b>comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti</b>. La circ. Inail 11/2020 fornisce i chiarimenti relativamente alla sospensione degli adempimenti Inail.</li> </ul> </li> <li>• Tutti i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, andranno eseguiti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. in un'unica soluzione <b>entro il 31.05.2020</b>;</li> <li>.. fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; background-color: #f4a460; color: white;"><b>Federazioni sportive nazionali, enti promozione sportiva, Asd, Ssd</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, <b>la sospensione può essere applicata fino al 31.05.2020</b>.</li> <li>• I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, potranno essere effettuati:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. in un'unica soluzione entro il 30.06.2020;</li> <li>.. fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> </table> </li> </ul>	<b>Nota bene</b>	L'agevolazione <b>non</b> comprende, ad eccezione dello specifico differimento richiamato dal c. 4 del D.L. 18/2020 riguardante i soggetti con sede legale/operativa nella cd “prima zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 1.03.2020), le <b>ritenute di redditi di lavoro autonomo</b> (art 25 D.P.R. 600/1973) e nemmeno quelle sui <b>compensi di tipo provvigionale</b> (art 25-bis D.P.R. 600/1973) i cui termini sono scaduti lo scorso 20.03 e per cui sarà possibile applicare il ravvedimento operoso.	<b>Federazioni sportive nazionali, enti promozione sportiva, Asd, Ssd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, <b>la sospensione può essere applicata fino al 31.05.2020</b>.</li> <li>• I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, potranno essere effettuati:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. in un'unica soluzione entro il 30.06.2020;</li> <li>.. fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</li> </ul> </li> </ul>	Art. 61								
<b>Nota bene</b>	L'agevolazione <b>non</b> comprende, ad eccezione dello specifico differimento richiamato dal c. 4 del D.L. 18/2020 riguardante i soggetti con sede legale/operativa nella cd “prima zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 1.03.2020), le <b>ritenute di redditi di lavoro autonomo</b> (art 25 D.P.R. 600/1973) e nemmeno quelle sui <b>compensi di tipo provvigionale</b> (art 25-bis D.P.R. 600/1973) i cui termini sono scaduti lo scorso 20.03 e per cui sarà possibile applicare il ravvedimento operoso.													
<b>Federazioni sportive nazionali, enti promozione sportiva, Asd, Ssd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, <b>la sospensione può essere applicata fino al 31.05.2020</b>.</li> <li>• I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, potranno essere effettuati:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. in un'unica soluzione entro il 30.06.2020;</li> <li>.. fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</li> </ul> </li> </ul>													

### ALTRE SOSPENSIONI

<p><b>Sospensione adempimenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'<b>8.03.2020 ed il 31.05.2020</b> che, senza applicazione di sanzioni, potranno essere effettuati entro il 30.06.2020.</li> <li>• Pertanto, la scadenza del 31.03 per trasmettere il <b>modello Eas</b> integrativo, al fine di comunicare variazioni di determinati dati precedentemente comunicati, è prorogata al 30.06.2020.</li> <li>• Resta invece confermata al 31.03.2020 la scadenza per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche 2020;</li> <li>.. la consegna ai contribuenti-sostituiti delle certificazioni uniche 2020;</li> </ul> </li> <li>• Non si arrestano inoltre i termini per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. l'emissione delle fatture in formato elettronico;</li> <li>.. l'invio dei corrispettivi telematici;</li> <li>.. l'iscrizione al Vies per i soggetti passivi che intendono effettuare acquisti intracomunitari.</li> <li>.. la dichiarazione d'inizio attività (mod AA7/10 – AA9/12) ex art 35, c. 1 D.P.R. 633/1972.</li> </ul> </li> <li>• Resta da chiarire se, ai fini dell'imposta di registro, la sospensione riguarda anche i termini per la registrazione degli atti.</li> </ul>	<p>Art. 62</p>						
<p><b>Sospensione dell'attività degli uffici degli enti impositori</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dall' 8.03 al 31.05.2020 sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori.</li> <li>• Sono interrotti esclusivamente le attività dell'Amministrazione Finanziaria ma non quelle dei contribuenti che, pertanto, debbono continuare a rispettare i termini per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. presentazione di memorie ex art 12, c. 7, L. 212/2000;</li> <li>.. presentazione istanze di accertamento con adesione ex art 6 D.Lgs. 218/1997.</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" data-bbox="288 936 1401 1227"> <tr> <td data-bbox="288 936 443 1059">Termini accertamento</td> <td data-bbox="448 936 1401 1059"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il c. 4, per l'a.i. 2015, prevede una proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori di 2 anni.</li> <li>• In virtù di questa proroga il fisco potrà effettuare accertamenti ai fini reddituali ed Iva entro il 31.12.2022 e non più entro il 31.12.2020.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1066 443 1160">Tributi locali</td> <td data-bbox="448 1066 1401 1160"> <p>La proroga non riguarda solo l'Agenzia delle Entrate ma anche gli enti locali che, pertanto, potranno notificare gli avvisi di accertamento per omessi o tardivi versamenti Imu 2015, scadenti a fine anno, entro la fine dell'anno 2022.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1167 443 1227">Tributi doganali</td> <td data-bbox="448 1167 1401 1227"> <p>Con nota del 19.03.2020 l'Agenzia delle Dogane ha informato che, vista l'assenza di esplicita proroga, continuerà con le notifiche degli avvisi di accertamento anche in piena emergenza.</p> </td> </tr> </table>	Termini accertamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il c. 4, per l'a.i. 2015, prevede una proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori di 2 anni.</li> <li>• In virtù di questa proroga il fisco potrà effettuare accertamenti ai fini reddituali ed Iva entro il 31.12.2022 e non più entro il 31.12.2020.</li> </ul>	Tributi locali	<p>La proroga non riguarda solo l'Agenzia delle Entrate ma anche gli enti locali che, pertanto, potranno notificare gli avvisi di accertamento per omessi o tardivi versamenti Imu 2015, scadenti a fine anno, entro la fine dell'anno 2022.</p>	Tributi doganali	<p>Con nota del 19.03.2020 l'Agenzia delle Dogane ha informato che, vista l'assenza di esplicita proroga, continuerà con le notifiche degli avvisi di accertamento anche in piena emergenza.</p>	<p>Art. 67</p>
Termini accertamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il c. 4, per l'a.i. 2015, prevede una proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori di 2 anni.</li> <li>• In virtù di questa proroga il fisco potrà effettuare accertamenti ai fini reddituali ed Iva entro il 31.12.2022 e non più entro il 31.12.2020.</li> </ul>							
Tributi locali	<p>La proroga non riguarda solo l'Agenzia delle Entrate ma anche gli enti locali che, pertanto, potranno notificare gli avvisi di accertamento per omessi o tardivi versamenti Imu 2015, scadenti a fine anno, entro la fine dell'anno 2022.</p>							
Tributi doganali	<p>Con nota del 19.03.2020 l'Agenzia delle Dogane ha informato che, vista l'assenza di esplicita proroga, continuerà con le notifiche degli avvisi di accertamento anche in piena emergenza.</p>							
<p><b>Sospensione della riscossione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel periodo compreso dall'<b>8.03 al 31.05.2020</b> sono sospesi, tra gli altri, i termini dei versamenti derivanti da:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. cartelle di pagamento;</li> <li>.. avvisi di accertamento esecutivi;</li> <li>.. avvisi di addebito Inps;</li> <li>.. le rate da dilazione dei ruoli ex art 19 del D.P.R. 602/73 (Faq AdE del 19.03.2020).</li> </ul> </li> <li>• Quanto sopra specificato dovrà essere pagato, in unica soluzione, entro il 30.06.2020.</li> <li>• Sono invece differiti al 31.05.2020 i termini di versamento della rata scaduta il 28.02.2020 della "rottamazione-ter" e della rata del cd "saldo e stralcio" in scadenza il 31.3.2020.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="288 1518 1401 1641"> <tr> <td data-bbox="288 1518 363 1641">A v - b o - nari</td> <td data-bbox="368 1518 1401 1641"> <p>Al contrario si devono continuare a rispettare, nel termine dei 30 gg dal ricevimento, i pagamenti per la liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art 54-bis del D.P.R. 633/1972) o scaturenti dal controllo formale ex art 36-ter D.P.R. 600/1973. In pratica nessuna sospensione per i cd avvisi bonari.</p> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le faq dell'AdE hanno precisato che dall' 8.03 al 31.05.2020 non è possibile per l'agente della riscossione attivare misure cautelari (iscrizioni fermi amministrativi, ipoteche) né esecutive (pignoramenti). Nulla, sino ad oggi, è specificato per le procedure avviate precedentemente.</li> <li>• Con la circolare 6 del 23.03.2020 l'AdE ha chiarito che i versamenti dovuti a seguito atto di adesione non rientrano nella sospensione.</li> </ul>	A v - b o - nari	<p>Al contrario si devono continuare a rispettare, nel termine dei 30 gg dal ricevimento, i pagamenti per la liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art 54-bis del D.P.R. 633/1972) o scaturenti dal controllo formale ex art 36-ter D.P.R. 600/1973. In pratica nessuna sospensione per i cd avvisi bonari.</p>	<p>Art. 68</p>				
A v - b o - nari	<p>Al contrario si devono continuare a rispettare, nel termine dei 30 gg dal ricevimento, i pagamenti per la liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art 54-bis del D.P.R. 633/1972) o scaturenti dal controllo formale ex art 36-ter D.P.R. 600/1973. In pratica nessuna sospensione per i cd avvisi bonari.</p>							
<p><b>Sospensione procedimenti tributari</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La sospensione dal 9.03.2020 al 15.04.2020, tra l'altro, riguarda i termini per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la presentazione del reclamo mediazione (art 17-bis D.Lgs. 546/1992);</li> <li>.. la presentazione del ricorso introduttivo (art 18 D.Lgs. 546/1992);</li> <li>.. la costituzione in giudizio del ricorrente (art 22 D.Lgs. 546/1992);</li> <li>.. l'impugnazione delle sentenze delle CTP e delle CTR (art 51 D.Lgs. 546/1992).</li> </ul> </li> <li>• Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio dello stesso viene posticipato alla fine di detto periodo.</li> <li>• Con circolare n. 20.03.2020, n. 5 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione di 38 giorni è cumulabile con quella di 90 giorni prevista in caso di richiesta di accertamento con adesione.</li> </ul>	<p>Art. 83</p>						

<b>Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per FSN, EPS, società ed associazioni sportive, professioniste o dilettanti, <b>per il periodo 17.03-31.05.2020</b>, è prevista una sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici di proprietà dello Stato o di amministrazioni locali.</li> <li>• Le somme dovranno essere versate, senza interessi, entro il 30.06.2020 in unica soluzione o in 5 rate costanti a partire dalla predetta data.</li> <li>• L'agevolazione non riguarda i conduttori (ad es palestre, centri sportivi ecc) di locali di proprietà di privati con i quali sarà dunque opportuno valutare la stipula di un nuovo accordo scritto e registrato.</li> <li>• I sodalizi sportivi dilettantistici costituiti sotto forma di società di capitali (società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata - cooperative) possono anche prendere in considerazione quanto al precedente art. 65.</li> </ul>	Art. 95
<b>Sospensione atti amministrativi in scadenza</b>	I certificati, attestati, permessi, concessioni ed autorizzazioni in scadenza tra il 31.01 ed il 15.04.2020 conservano la loro validità sino al 15.06.2020.	Art. 103

### STATUTI E BILANCI

<b>Termine adeguamento statuti</b>	<b>Posticipato dal 30.06.2020 al 31.10.2020</b> il termine per adeguare, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, gli statuti degli enti che intendono accedere al Terzo settore ex D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 112/2017.			
<b>Termine approvazione bilanci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Onlus, OdV e Aps</b>, iscritte nei rispettivi registri e per le quali i termini di approvazione del bilancio scadono entro il prossimo 31.7.2020, possono, in deroga alla normativa vigente o al proprio regolamento/statuto, adempiere <b>entro il 31.10.2020</b>.</li> <li>• Nessun riferimento alle altre tipologie di enti no profit.</li> </ul>	<b>Deroga approvazione bilanci delle società</b>	Le <b>società/cooperative sportive dilettantistiche</b> , per tutto il periodo emergenziale, possono ricorrere all'art. 106 che, per la generalità delle società di capitali, consente di approvare il bilancio <b>entro il termine più ampio di 180 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio indipendentemente dalle previsioni statutarie.	Art. 35
<b>Deroga per le sedute in videoconferenza</b>	Fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di determinati criteri fissati dal legislatore (trasparenza, tracciabilità, identificazione dei partecipanti, adeguata pubblicità), anche gli enti associativi, riconosciuti e non, e le fondazioni, in deroga alle previsioni statutarie, possono organizzare sedute in videoconferenza.		Art. 73	

### ASPETTI LAVORISTICI

<b>Cassa in deroga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anche per i dipendenti del settore privato, già in forza al 23.02.2020, tra cui quelli impegnati nel terzo settore, è approvata, dalle Regioni o dalle Province autonome tramite accordo quadro siglato con le Parti Sociali, la cassa integrazione in deroga. Ai lavoratori sarà riconosciuta la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori. Ancora valide le precedenti disposizioni di cui agli artt. 15 (Cigd ex zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) del D.L. 9/2020.</li> <li>• Per i datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti non è necessario l'accordo sindacale preventivo.</li> </ul>		Art. 22
<b>Indennità professionisti e lavoratori con contratto Co.Co.Co</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa misura può interessare l'istruttore (non sportivo dilettante) o il personal trainer in possesso dei seguenti requisiti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. titolare di partita Iva o di rapporto di collaborazione coordinata continuativa al 23.02.2020;</li> <li>.. iscritto alla gestione separata Inps;</li> <li>.. non titolare di redditi da pensione;</li> <li>.. non iscritto ad altra cassa di previdenza.</li> </ul> </li> <li>• Dubbi sulla possibilità di accesso al bonus per gli amministratori di enti o ssd/coop a responsabilità limitata.</li> </ul>	Gli interessati possono richiedere all'Inps in via telematica, a decorrere dal 1.04.2020, un'indennità, per il mese di marzo, pari ad € 600, somma che non concorrerà alla formazione del reddito dei percipienti. Per le modalità il riferimento è al messaggio Inps 26.03.2020 n. 1381 (richiesta del pin dispositivo con procedura semplificata).	Art. 27
<b>Indennità per lavoratori dello spettacolo</b>	Analoghe condizioni sono previste per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo (FPLS), ex Enpals, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al predetto fondo e con un reddito non superiore a € 50.000.		Art. 38

<b>Premio ai lavoratori dipendenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, a coloro che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a € 40.000 spetta un premio di euro 100,00, da rapportare al numero di giornate lavorate nel suddetto mese e che non concorrerà alla formazione del reddito</li> <li>Il premio verrà riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile ma non oltre il termine per il conguaglio di fine anno.</li> </ul>	Art. 63		
<b>Indennità collaboratori sportivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La risoluzione 17/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai lavoratori dipendenti.</li> <li>Ai collaboratori sportivi ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir per i rapporti:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>.. già in essere alla data del 23.02.2020;</li> <li>.. in assenza di altro reddito da lavoro (affermazione molto generica che andrà chiarita);</li> <li>.. una tantum e per il mese di marzo;</li> </ul>                     verrà riconosciuta un'indennità <b>pari a € 600</b>.                 </li> </ul> <table border="1" data-bbox="308 660 1393 728"> <tr> <td data-bbox="308 660 438 728">Beneficiari</td> <td data-bbox="443 660 1393 728"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sportivi dilettanti.</li> <li>Co.Co.Co amministrativo gestionali (ad esempio i/le segretari/e).</li> </ul> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gli interessati, in base a determinate condizioni dettate dal Ministero dell'Economia e Finanza con apposito decreto da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, potranno, tramite autocertificazione, presentare richiesta alla società "Sport Salute SpA".</li> <li>La pratica verrà istruita in base <b>all'ordine cronologico di presentazione</b>.</li> <li>Il MEF dovrà indicare quali figure potranno usufruire del contributo, le modalità di accesso ed i criteri di gestione del fondo.</li> <li>Qualora si optasse per la procedura mediante click day si consiglia, già da ora, di attivarsi con idonei dispositivi (PC – connessione internet – pec o mail) e, a livello indicativo, preparare, in copia, la seguente documentazione:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>.. lettera incarico/contratto;</li> <li>.. quietanze dei compensi erogati ante il 23.02.2020;</li> <li>.. tesseramento dell'atleta/istruttore;</li> <li>.. certificato registro Coni del sodalizio di riferimento;</li> <li>.. attestazione legale rappresentante dell'associazione di sussistenza del rapporto al 23.02.2020.</li> </ul> </li> <li>L'indennità percepita non concorrerà alla formazione del reddito.</li> </ul>	Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sportivi dilettanti.</li> <li>Co.Co.Co amministrativo gestionali (ad esempio i/le segretari/e).</li> </ul>	Art. 96
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sportivi dilettanti.</li> <li>Co.Co.Co amministrativo gestionali (ad esempio i/le segretari/e).</li> </ul>			

### CREDITI D'IMPOSTA E DETRAZIONI

<b>Credito d'imposta per sanificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allo scopo di favorire la sanificazione degli ambienti di lavoro causa coronavirus, ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione sarà concesso un credito d'imposta pari al 50% delle spese di bonifica dei predetti luoghi fino ad un massimo di 20.000 euro. Con decreto saranno fissati criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione.</li> <li>Il richiamo alle sole attività d'impresa esclude dal beneficio la generalità degli enti associativi (asd, culturali, Pro Loco ecc),</li> </ul>	Art. 64
<b>Credito d'imposta per botteghe e negozi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trattasi di una specifica agevolazione, limitata ai conduttori esercenti attività d'impresa (s.s.s.d. a r.l, coop., imprese sociali) in immobili rientranti nella categoria C/1, consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta, <b>pari al 60%</b> dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, da usufruire esclusivamente in compensazione tramite F24.</li> <li>Con risoluzione n. 13 del 20.03.2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice 6914 da utilizzare a decorrere dal 25.03.2020. Per quanto riguarda la modalità di compilazione del modello il codice dovrà essere esposto nella sezione "Erario" mentre al campo "anno di riferimento" occorrerà indicare il periodo in corso (2020).</li> </ul>	Art. 65
<b>Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli enti non commerciali, che nel corso del 2020 effettueranno erogazioni liberali, in denaro o natura, a favore di particolari soggetti finalizzate a finanziarie interventi di contenimento del virus, avranno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda <b>pari al 30% del versato nel limite di € 30.000</b>.</li> <li>Per la determinazione delle erogazioni in natura si applicano le disposizioni di cui agli artt 3 e 4 del D.M. Lavoro 28.11.2019 (Valorizzazione dei beni e documentazione).</li> </ul>	Art. 66